



Città Metropolitana di Reggio Calabria  
SETTORE VIABILITA', TRASPORTI

Prot. n. 45898

del 06/06/2025

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI  
AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO  
DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA  
ED ISTRUTTORE DI GUIDA NELLE AUTOSCUOLE.**

**- RETTIFICA DATE ESAMI II^ SESSIONE ANNO 2025, GIA'  
PRECEDENTEMENTE STABILITE CON NOTE N° 31630 DEL 14/04/2025 E  
43686 DEL 29/05/2025 -**

**IL DIRIGENTE**

Visto il Regolamento Metropolitano per l'abilitazione di Insegnanti ed Istruttori di Autoscuole approvato con Delibera di Consiglio Metropolitano – R.G. n. 5 del 20/03/2018;

Richiamate le disposizioni del Decreto Ministeriale n° 34 del del 01/02/2024, con cui sono state apportate sostanziali modifiche al Decreto Ministeriale n° 17/2011 in ordine alle procedure di abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola;

**RENDE NOTO**

che sono indette le sessioni d'esame per l'anno 2025, per il conseguimento delle abilitazioni di

**INSEGNANTE DI TEORIA  
ED ISTRUTTORE DI GUIDA  
NELLE AUTOSCUOLE**

La domanda in bollo per l'ammissione agli esami (i cui modelli sono allegati al presente avviso) completa della documentazione richiesta e compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire al protocollo generale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, esclusivamente a mezzo PEC, inviando le stesse al seguente indirizzo:

**[protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it)**

***La domanda in originale, dovrà essere consegnata il giorno dell'esame, pena l'esclusione dallo stesso.***

Le domande che per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, pervengano oltre i termini fissati, non potranno essere accolte. Il versamento effettuato non sarà rimborsato ma potrà essere considerato valido esclusivamente per altra domanda di ammissione all'esame che l'interessato dovesse presentare, per la sessione immediatamente successiva.

**CALENDARIO D'ESAME SESSIONE MAGGIO/GIUGNO 2025**

Si conferma integralmente il contenuto della nota n° 39233 del 14/05/2025

*“Calendario esami Insegnanti ed Istruttori sessione giugno 2025”,*

già pubblicata su questo Portale

**CALENDARIO D'ESAME SESSIONE SETTEMBRE 2025**

ESAME	DATA PROVA
Insegnanti ed Istruttori (I^ prova - quiz)	Lunedì 15 settembre ore 7:40 (inizio prova 8:15)
Insegnanti (II^ prova - tema)	Martedì 16 settembre ore 7:40 (inizio prova 8:15)
Insegnanti ed Istruttori (prove orali)	Data da stabilirsi successivamente
<b>TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI MERCOLEDI' 20 AGOSTO C.A.</b>	

Gli esami si svolgeranno presso la Sala Convegni di questa Città Metropolitana, sita in Via S. Anna II^ tronco, - Loc. Spirito Santo – 89128 Reggio Calabria.

L'ufficio scrivente si riserva la facoltà di modificare e frammentare in più giornate le date già meglio evidenziata nel calendario d'esame sopra riportato, nel caso in cui le istanze pervenute dovessero essere tali da non consentire la presenza contemporanea all'interno dei locali all'uopo preposti di tutti i candidati aventi diritto, ammessi alle prove d'esame.

L'elenco dei candidati ammessi alla prova o qualunque altro avviso inerente l'esame, sarà pubblicato su questo sito con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto la data fissata per lo svolgimento della prova stessa.

**La pubblicazione on-line effettuata sul sito istituzionale di questa Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, costituisce a tutti gli effetti notifica agli interessati e pertanto non verrà inviata alcuna convocazione ai singoli candidati.**

#### **Art. 1 – ABILITAZIONI DI ISTRUTTORE**

1. L'istruttore di guida può essere abilitato a:
  - a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
  - b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
  - c) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE nonché per la loro revisione;
  - d) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE nonché per la loro revisione;
2. ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, può conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera d), n. 5

#### **Art. 2 - REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE**

1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di Istruttore di autoscuola sono i seguenti:
  - a) età non inferiore a ventuno anni;
  - b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
  - c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285;
  - d) patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie:
    - 1) BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a);
    - 2) A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b);
    - 3) BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera c);
    - 4) A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera d);
    - 5) BE e CE speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 1, comma 2
  - e) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore, rilasciato ai sensi del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17, successivamente integrato con Decreto del Ministero dei Trasporti n° 34 del 01/02/2024, riferito al tipo di abilitazione che si intende conseguire.
2. I cittadini stranieri richiedenti l'idoneità, devono attestare la conoscenza della lingua italiana, che verrà valutata dalla commissione ai sensi del successivo art. 9 del presente avviso;
3. La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la decadenza dall'abilitazione.

#### **Art. 3 - PROGRAMMA E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELL'ESAME DI ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE**

1. L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie di cui all'allegato 1 al presente Avviso e si articola in tre prove:
  - a) il candidato compila due schede d'esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di trenta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due;
  - b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. In caso di esito negativo è possibile ripetere la prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a); tale disposizione **non** si potrà applicare ai candidati che abbiano sostenuto l'esame con esito negativo prima del 6 aprile 2025, avendo conseguito l'attestato di frequenza di un corso di formazione iniziale per Istruttori di guida avviato e concluso prima del 6 aprile 2024 (data di entrata in vigore del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 34 del 01/02/2024);
  - c) terza prova: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche, per dimostrare la propria capacità di istruzione:
    1. per l'abilitazione di cui all'articolo 1 lettera a), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
    2. per l'abilitazione di cui all'articolo 1 lettera b), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
    3. per l'abilitazione di cui all'articolo 1 lettera c), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D, a scelta della commissione;
    4. per l'abilitazione di cui all'articolo 1 lettera d), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D, a scelta della commissione;
2. I veicoli utilizzati per la terza prova di cui al comma 1 lettera c), ad eccezione del motociclo, devono essere muniti di doppi comandi ed essere conformi alle caratteristiche riportate nell'allegato 2 del presente Avviso, essere in regola con le norme di circolazione e, a cura dell'esaminando ed a suo onere, dovranno essere messi a sua disposizione dai relativi proprietari per il giorno dell'esame, tale disponibilità

dovrà essere attestata mediante apposita dichiarazione resa dall'intestatario del veicolo, con la copia della carta di circolazione e della RC auto, che il candidato dovrà consegnare alla commissione d'esame il giorno stesso della prova e prima di suo inizio. In caso di esito negativo, è possibile ripetere la terza prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui al comma 1, lettera a); tale disposizione **non** si potrà applicare ai candidati che abbiano sostenuto l'esame con esito negativo prima del 6 aprile 2025, avendo conseguito l'attestato di frequenza di un corso di formazione iniziale per Istruttori di guida autorizzato o avviato prima del 6 aprile 2024 (data di entrata in vigore del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 34 del 01/02/2024). Supera la terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova pratica prevista, non inferiore a cinque su dieci e, complessivamente sulla terza prova, non inferiore a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.

#### **Art. 4 - REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE**

1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di Insegnante di autoscuola sono i seguenti:
  - a) età non inferiore a diciotto anni;
  - b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
  - c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - d) patente di guida della categoria B normale o speciale, conseguita in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana;
  - e) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante, rilasciato ai sensi del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17, successivamente integrato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 34 del 01/02/2024;
    - 1 bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lettera d), comporta la decadenza dell'abilitazione.
2. I cittadini stranieri richiedenti l'idoneità devono attestare la conoscenza della lingua italiana che verrà valutata dalla commissione ai sensi del successivo art. 9. del presente Avviso.

#### **Art. 5 - PROGRAMMA E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELL'ESAME DI ABILITAZIONE DI INSEGNANTE**

1. L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all'allegato 3 al presente Avviso e si articola in quattro prove:
  - a) il candidato compila due schede d'esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di trenta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due;
  - b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore, come stabilito dalla Commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. La durata della prova, nel rispetto dei limiti anzidetti, è stabilita dalla Commissione nel giorno stesso della prova. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. E' ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova, non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
  - c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. E' ammesso alla quarta prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
  - d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
2. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

2-bis. Ciascuna delle prove di cui al comma 1, lettere b), c) e d), in caso di esito negativo, può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrenti dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a) del medesimo comma 1; tale disposizione **non** si potrà applicare ai candidati che abbiano sostenuto l'esame con esito negativo prima del 6 aprile 2025, avendo conseguito l'attestato di frequenza di un corso di formazione iniziale per Insegnanti di teoria autorizzato o avviato prima del 6 aprile 2024 (data di entrata in vigore del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 34 del 01/02/2024).

#### **Art. 6 – ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE**

1. L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera A) del Decreto Ministero dei Trasporti – 26/01/2011 n° 17 – Insegnanti e Istruttori di autoscuola, successivamente integrato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 34 del 01/02/2024, relativa alla peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli – utilizzo dei diversi dispositivi, e, ove prevista, la parte di programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera B), in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. Si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma 4, del Decreto Ministero dei Trasporti – 26/01/2011 n° 17 – Insegnanti e Istruttori di autoscuola, successivamente integrato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 34 del 01/02/2024. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'art. 3, verte sulle prove di cui al predetto articolo 3 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 2, lettera a);
2. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), frequenta il corso di formazione iniziale secondo il programma di cui all'allegato 1 del Decreto Ministero dei Trasporti del 26/01/2011 n° 17 – Insegnanti e Istruttori di autoscuola, successivamente integrato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 34 del 01/02/2024, con esclusione delle ore già oggetto della parte teorica del programma del corso di formazione iniziale per istruttori. Si applicano le disposizioni dell'art. 2 comma 3 del Decreto Ministero dei Trasporti – 26/01/2011 n° 17 – Insegnanti e Istruttori di autoscuola, successivamente integrato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 34 del 01/02/2024. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 5, verte sulle prove di cui al

- predetto articolo 5, comma 1, con esclusione di quella di cui alla lettera a);
- 2 bis. Il soggetto che sia titolare tanto dell'abilitazione di insegnante quanto di quella di istruttore, conseguite ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero di una o di entrambe, ai sensi della previgente normativa, ottempera all'obbligo di formazione periodica per entrambe le abilitazioni frequentando uno solo tra i corsi di cui agli articoli 4 e 9 del Decreto Ministero dei Trasporti – 26/01/2011 n° 17 – Insegnanti e Istruttori di autoscuola, successivamente integrato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 34 del 01/02/2024;
  3. L'istruttore di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) o c), che intende estendere la propria abilitazione ed è in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 comma 1, lettere c) e d), numeri 2), 3) e 4), frequenta un corso di formazione pratica e sostiene un esame integrativo solo pratico, conforme ai contenuti di cui all'allegato 2-bis del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 34 del 01/02/2024. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4 del Decreto Ministero dei Trasporti – 26/01/2011 n° 17 – Insegnanti e Istruttori di autoscuola, successivamente integrato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 34 del 01/02/2024. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, ad eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso, sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, e hanno caratteristiche conformi a quelle dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte dall'allegato II, lettera B, del Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n° 59. Nella Commissione d'esame deve essere assicurato che uno o più componenti siano titolari della categoria di patente idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono le prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c). Nelle suddette prove, un componente della Commissione d'esame conduce il veicolo e simula il ruolo di allievo per la verifica delle capacità di istruzione del candidato. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista, non inferiore a sei su dieci. Qualora l'esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data superamento della prima; tale disposizione **non** si potrà applicare ai candidati che abbiano sostenuto l'esame con esito negativo prima del 6 aprile 2025, avendo conseguito l'attestato di frequenza di un corso di formazione iniziale per Istruttore di guida autorizzato o avviato prima del 6 aprile 2024 (data di entrata in vigore del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 34 del 01/02/2024)
  4. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova l'integrazione della conseguita abilitazione.

### Art. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME

1. Chi intende sostenere l'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida nelle autoscuole, anche per estensione dell'abilitazione già posseduta, deve rivolgere entro il termine indicato nel presente Avviso, domanda scritta, utilizzando i modelli riportati in allegato, in regola con gli obblighi previsti in materia di bollo (secondo il valore vigente alla data della richiesta), alla Città Metropolitana di Reggio Calabria - Settore Viabilità – Servizio Trasporti.
2. Come disposto dall'art. 11 del Regolamento d'esame, la sessione d'esame sarà indetta a condizione che siano pervenute non meno di 20 richieste, per un massimo di 40. Alla sessione d'esame verranno ammesse le prime 40 richieste in ordine cronologico di arrivo al protocollo della Città Metropolitana.  
Le domande che per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, pervengano oltre il termine fissato, e comunque almeno 20 giorni prima della data stabilita per la seduta d'esame, potranno essere accolte, qualora il numero di richieste pervenute nei termini risulti inferiore a 20 o, a discrezione dell'Ente, qualora non venga raggiunto il limite massimo di 40 richieste. Le richieste non accolte, saranno tenute in conto per la successiva sessione d'esame.  
Il pagamento dei diritti di segreteria effettuato, non sarà rimborsato, ma sarà considerato valido esclusivamente per la sessione immediatamente successiva, nel caso in cui il candidato presenti idonea documentazione atta a giustificare l'assenza, purché siano rispettate le due seguenti condizioni:
  - a) che la documentazione giustificativa pervenga alla Città Metropolitana di Reggio Calabria - Settore Viabilità, Trasporti, Servizio Mobilità Trasporti, ITS, nel termine perentorio di cinque giorni successivi alla data di assenza all'esame;
  - b) che la nuova domanda di ammissione, da presentarsi nei termini previsti dallo specifico AVVISO, sia relativa esclusivamente alla prima sessione d'esame utile, successiva a quella in cui sia avvenuta l'assenza.Nella domanda l'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità quanto di seguito indicato:
  - a) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale, indirizzo PEC (obbligatorio) presso il quale inoltrare eventuali comunicazioni riguardanti l'esame, ed inoltre eventuale recapito telefonico; i cittadini stranieri devono allegare, o rendere nel corpo stesso dell'istanza, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conoscenza della lingua italiana, che sarà valutata dalla Commissione d'esame con un giudizio di "Sufficiente" o "Insufficiente", nel corso delle varie prove successive alla prima prova scritta; i cittadini di paese extracomunitario regolarmente soggiornanti in Italia, devono indicare gli estremi del valido titolo di soggiorno in loro possesso (numero, autorità, data di rilascio e data di scadenza) da allegare in fotocopia ed esibire in originale in occasione delle prove d'esame;
  - b) abilitazione che intende conseguire: insegnante e/o istruttore, in tale ultimo caso distinguendo fra le varie abilitazioni previste, indicando se trattasi di estensione di abilitazione già posseduta;
  - c) di possedere, alla data della presentazione della domanda ed a pena di rigetto della stessa, i requisiti ed i presupposti indicati nel presente Avviso in riferimento all'abilitazione che si intende conseguire, provvedendo inoltre alla loro idonea documentazione; il cittadino straniero deve documentare l'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero, richiesto dal presente Avviso.
3. In caso di presentazione della domanda direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente, la stessa potrà essere sottoscritta dall'interessato alla presenza del dipendente incaricato a riceverla, con esibizione di un documento di identità in corso di validità.
4. Alla domanda dovranno essere allegati:
  - a) copia documento d'identità in corso di validità (codice fiscale, carta d'identità e patente);
  - b) fotocopia del titolo di soggiorno valido posseduto (solo per i cittadini extracomunitari);
  - c) copia dell'attestato di frequenza al corso di formazione iniziale o di estensione, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione richiesta, corredato dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione), prevista dal D.P.R. 445/2000 (l'originale dovrà essere prodotto ed esibito, al momento della presentazione alle prove d'esame, e comunque prima dell'eventuale ritiro dell'attestato abilitativo);
  - d) copia del titolo di studio (eventuale documentazione utile a dimostrare l'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero, qualora ricorra il caso);
  - e) eventuale copia dell'abilitazione di Insegnante o Istruttore posseduta (nel caso di estensione dell'abilitazione);
  - f) attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, secondo quanto meglio dettagliato al successivo comma i), effettuato esclusivamente sul portale PagoPa della Città Metropolitana di Reggio Calabria – Servizi online – pagamenti – pagamenti spontanei - Trasporti OW, tipologia "Autoscuole - Esami di abilitazione Insegnante di Teoria e Istruttori di Guida", causale: "diritti per esame di Insegnante di teoria e/o Istruttore di guida";
  - g) per quanti non residenti nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria ma in essa domiciliati per motivi di studio o di lavoro, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale venga dichiarato il domicilio, ricadente nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

- h) per quanti residenti nella Regione Calabria o in altre provincie, ad esclusione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale venga dichiarato il domicilio e/o residenza;
- i) come disposto dall'art.15 del regolamento di esami, gli importi da versare per l'ottenimento dell'idoneità professionale sono i seguenti:

<b>Esame abilitazione Insegnante di teoria (per i candidati residenti nella Città Metropolitana di Reggio Calabria)</b>	<b>€ 100.00</b>
<b>Esame abilitazione Insegnante di teoria (per i candidati residenti nella Regione Calabria)</b>	<b>€ 200.00</b>
<b>Esame abilitazione Insegnante di teoria (per i candidati residenti in altre Regioni)</b>	<b>€ 300.00</b>
<b>Esame abilitazione Istruttore di guida (per i candidati residenti nella Città Metropolitana di Reggio Calabria)</b>	<b>€ 100.00</b>
<b>Esame abilitazione Istruttore di guida (per i candidati residenti nella Regione Calabria)</b>	<b>€ 200.00</b>
<b>Esame abilitazione Istruttore di guida (per i candidati residenti in altre Regioni)</b>	<b>€ 300.00</b>
<b>Esame abilitazione Insegnante di Teoria e Istruttore di guida (per i candidati residenti a Reggio Calabria)</b>	<b>€ 200.00</b>
<b>Esame abilitazione Insegnante di Teoria e Istruttore di guida (per i candidati residenti nella Regione Calabria)</b>	<b>€ 400.00</b>
<b>Esame abilitazione Insegnante di Teoria e Istruttore di guida (per i candidati residenti in altre Regioni)</b>	<b>€ 600.00</b>

- Le domande che risultino incomplete, che non siano sottoscritte, o che non siano corredate da tutti i documenti richiesti o dalla attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, potranno essere regolarizzate entro un termine ultimo assegnato. Decorso inutilmente tale termine, si procederà al rigetto ed alla archiviazione definitiva della domanda. Non è comunque sanabile e comporta l'automatica esclusione dalla sessione d'esame, l'omissione nella domanda di dati essenziali, necessari ad identificare e rintracciare l'interessato, non altrimenti desumibili nella domanda di ammissione prodotta.
- Nel caso di mancato superamento di una qualsiasi prova d'esame, o di assenza ad una prova d'esame successiva alla prima, il candidato non potrà continuare le prove d'esame rimanenti e si procederà all'archiviazione dell'istanza. Analogamente si procede nel caso di mancata disponibilità dei veicoli necessari per l'effettuazione delle prove pratiche degli esami per l'abilitazione degli istruttori, nel giorno fissato per gli esami.
- La mancata presentazione alla prima prova prevista per l'esame richiesto, nel giorno stabilito, sarà considerata rinuncia all'esame;
- La procedura di cui al comma 2 lettera a) e b) del presente articolo, non è ripetibile, pertanto l'assenza anche alla convocazione relativa alla seconda istanza, comporta l'archiviazione della stessa. Analogamente si procede all'archiviazione dell'istanza in caso di assenza ad una prova successiva alla prima prova svolta.
- In tutti i casi di archiviazione dell'istanza sopra riportati, il pagamento effettuato non sarà rimborsato, né potrà essere considerato valido per altra sessione o seduta d'esame, eccezione fatta per quanto previsto al precedente comma 2.
- La Città Metropolitana declina qualsiasi responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande o dei documenti spediti dagli interessati imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### **Art. 8 – ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME**

- Il segretario della Commissione provvederà a redigere l'elenco dei candidati ammessi all'esame, provvedendo affinché tale elenco sia controfirmato dal Dirigente del Settore quale Presidente della Commissione Metropolitana d'esame o da un suo delegato.
- L'elenco dei candidati ammessi alle prove (come meglio specificato al successivo art. 10, comma 1), sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet della Città Metropolitana di Reggio Calabria (<https://www.cittametropolitana.rc.it>) notizie dai settori, oppure in "Aree tematiche"/Trasporti. Tale pubblicazione ha valore di notifica ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 e pertanto non verrà inviata convocazione alcuna ai singoli candidati. Verrà data comunicazione scritta con motivazione esclusivamente ai candidati non ammessi alla prova successiva o non idonei.

#### **Art. 9 - CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA**

- La sufficiente conoscenza della lingua italiana, costituisce requisito indispensabile per il conseguimento dell'abilitazione, ai sensi degli articoli 2, 4 e 6 del presente Avviso.
- A tal fine, la Commissione valuterà tale conoscenza con un giudizio di "Sufficiente" o "Insufficiente" nel corso delle varie prove, successive alla prima prova scritta.
- La formulazione del giudizio di insufficienza, comporta la non idoneità del candidato.
- Il giudizio di sufficienza viene espresso nei confronti del candidato che dimostri di esprimersi in italiano con chiarezza, sia per iscritto che oralmente, con quella disinvoltura che consente agli individui di relazionarsi liberamente e compiutamente, senza incorrere in incomprensioni rilevanti con l'interlocutore; questo grado di conoscenza non comporta necessariamente una elevata correttezza e/o accuratezza nell'espressione ortografica e/o sintattica, ma indica una capacità di comunicare in maniera appropriata ed esaustiva.

#### **Art. 10 – NORME CONCLUSIVE**

- L'esito delle prove (quiz, prove orali e prove di guida) sarà direttamente comunicato dalla Commissione attraverso la stesura, e successiva lettura da parte del segretario della commissione, di un elenco riepilogativo degli esiti, lo stesso sarà poi successivamente pubblicato sul portale di questa Città Metropolitana. L'esito della seconda prova scritta, prevista per gli esami di abilitazione degli insegnanti, sarà comunicato mediante pubblicazione on-line di un apposito avviso, sul sito istituzionale di questa Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, tale pubblicazione costituirà a tutti gli effetti notifica agli interessati, pertanto non verrà inviata alcuna comunicazione ai singoli candidati, **è molto importante che il candidato si**

**annoti il numero di protocollo della propria domanda di iscrizione, in quanto tutte le successive comunicazioni relative all'elenco dei candidati ammessi, alle convocazioni con date e orari delle prove d'esame, avverranno solo sul sito di questa Città Metropolitana, e per ragioni legate alle norme sulla protezione dei dati personali, negli elenchi pubblicati, il candidato non sarà indicato con nome e cognome, ma con il numero di protocollo della domanda di ammissione all'esame, numero di protocollo desumibile consultando il messaggio di avvenuta protocollazione e successivamente di ricezione della pratica trasmessa via PEC (generato automaticamente dal sistema, nell'arco temporale di qualche ora, dopo l'invio telematico della pratica), o direttamente all'ufficio protocollo, per quanti dovessero consegnare l'istanza brevi mano.**

2. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, per i cittadini extracomunitari, di valido titolo di soggiorno.
3. I titoli di studio conseguiti all'estero, devono essere prodotti dall'interessato unitamente alla dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata o Consolato italiano nel paese d'origine, attestante il fatto che l'interessato nel proprio paese, ha effettuato il percorso di studi (con indicazione della durata) corrispondente al diploma richiesto per l'abilitazione da conseguire.
4. Prima dello svolgimento delle prove scritte d'esame, il Presidente o il Segretario della Commissione legge ai candidati il successivo comma 5.
5. Tutte le prove scritte devono essere svolte, a pena di nullità, utilizzando esclusivamente la penna, le schede quiz ed i fogli (riportanti il timbro dell'ufficio e siglati da un membro della Commissione) messi a disposizione del candidato da parte della Commissione. Non è ammesso l'utilizzo di matite, gomme, correttori o simili. Nelle prove a quiz non saranno fornite spiegazioni circa il significato di termini e locuzioni contenuti nelle domande e non saranno ammesse correzioni, non essendo possibile rettificare la risposta data. In presenza di correzioni, la risposta è considerata in ogni caso errata. E' analogamente considerato errore, l'assenza di risposte.
6. I candidati non possono portare e, comunque, utilizzare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni o quant'altro possa essere d'ausilio nello svolgimento della prova, copiare o far copiare le risposte delle prove scritte, allontanarsi dall'aula prima della consegna del proprio elaborato d'esame. Durante la prova non è ammesso utilizzare o, comunque, tenere attivi telefoni cellulari o altri tipi di apparecchi di telecomunicazione (smartwatch, tablet, ecc.). Tutti tali apparecchi, prima dell'inizio della prova d'esame, dovranno essere inseriti dai candidati all'interno di sacchetti trasparenti da mettere sotto la sedia o consegnare, annotandovi il nome del proprietario, alla Commissione d'esame, o agli eventuali incaricati della vigilanza, che li restituirà al termine della prova d'esame. Durante le prove d'esame non è consentito comunicare con altri salvo che con i membri della Commissione o gli eventuali incaricati della vigilanza. Il candidato che contravviene a dette disposizioni, è immediatamente escluso dall'esame e dichiarato respinto. Durante lo svolgimento delle prove, la Commissione ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare il corretto svolgimento delle stesse; a tale scopo almeno due membri della Commissione devono trovarsi sempre nella sala d'esame.
7. Il Responsabile del procedimento amministrativo relativo al presente Avviso è il Segretario della Commissione esaminatrice. Tenuto conto della complessità delle procedure sottese allo svolgimento della sessione d'esame, che prevedono l'acquisizione delle istanze, l'effettuazione di più prove d'esame non materialmente eseguibili nello stesso giorno, ed il coinvolgimento di apposita commissione composta anche da soggetti esterni all'amministrazione, nonché della possibilità che le domande presentate con riferimento a ciascun Avviso siano numerose, il termine di conclusione del procedimento relativo agli esami di abilitazione è di 180 giorni.
8. Sulla base dell'elenco degli abilitati, redatto dalla Commissione d'esame e trasmesso al Dirigente del Settore Viabilità della della Città Metropolitana, quest'ultimo rilascia gli attestati che comprovano la conseguita abilitazione. L'attestato (per singola tipologia di prova) è emesso in bollo, lo stesso sarà a carico dell'interessato che dovrà consegnarlo all'ufficio entro 10 giorni dall'esito favorevole dell'ultima prova d'esame prevista per ciascuna abilitazione. Il rilascio degli attestati avviene entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco degli abilitati, da parte della Commissione, e delle marche da bollo, da parte dell'interessato.
9. Per quanto non direttamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni del vigente Regolamento Metropolitan per l'abilitazione di Insegnanti ed Istruttori di Autoscuole, ed alla vigente normativa. Per ogni informazione si potrà far riferimento al Settore Viabilità - Servizio Trasporti – tel. 0965.498195 Geom. Marcello Romeo;
10. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che tutti i dati personali contenuti nelle domande e nei relativi allegati, saranno raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore Viabilità- Servizio Trasporti – Piazza Castello (Ex Compartimento FF.SS.) 89125 Reggio Calabria, secondo le prescrizioni previste dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Per esigenze organizzative interne, i dati potranno essere consegnati tra le sedi della Città Metropolitana, anche senza comunicazione esplicita all'interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio, e gli stessi saranno utilizzati per il conseguimento di finalità istituzionali proprie della Città Metropolitana in materia ed in particolare, per l'espletamento del procedimento amministrativo per cui essi sono stati forniti, nonché per gli adempimenti ad esso connessi. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Reggio Calabria, a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

Il presente Avviso d'esame costituisce "lex specialis", pertanto la partecipazione allo stesso comporta, implicitamente, l'accettazione senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

Il presente Avviso è pubblicato on-line sul sito della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nell'area "Albo on line" oppure in "Aree tematiche" – Trasporti.

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Marcello Romeo

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Grazia Maria Marsala

Il Dirigente  
Ing. Lorenzo Benestare

**PROGRAMMA DEGLI ESAMI PER ISTRUTTORI**

- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
- Elementi di fisica;
- Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi;
- Norme di comportamento sulle strade;
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
- Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento istruttore;
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.;
- Elementi di primo soccorso.

## CARATTERISTICHE DEI VEICOLI SUI QUALI SI SVOLGONO GLI ESAMI DI ISTRUTTORE

I veicoli sui quali si svolge la prova pratica per dimostrare la propria capacità di istruzione, sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, ed hanno le seguenti caratteristiche:

- a. (cat. A): motociclo senza sidecar, di cilindrata superiore o uguale a 600 cm<sup>3</sup>;
- b. (cat. B): veicolo a quattro ruote adatto alla prova per il conseguimento della patente di categoria B, con almeno quattro sportelli, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h;
- c. (cat. C): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria C, avente massa massima autorizzata pari o superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cronotachigrafo, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti; lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Il veicolo deve essere presentato all'esame pratico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), con una massa effettiva di almeno 10.000 chilogrammi;
- d. (cat. D): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria D, di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e dotato di ABS.

**PROGRAMMA DEGLI ESAMI PER INSEGNANTI**

- Elementi di diritto pubblico, amministrativo e dell'Unione europea (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto dell'Unione europea);
- Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione);
- Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo;
- Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale;
- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
- Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione);
- Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità;
- Trasporto delle merci pericolose;
- Conducenti e titoli abilitativi alla guida;
- Norme di comportamento sulle strade;
- Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni;
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.;
- Elementi di primo soccorso;
- Elementi di fisica;
- Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante.